

La nuova disciplina dell'accesso civico, così come normata dagli art. 5 e 5-bis del D.Lgs 33/2013, sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Società. Tale diritto si attua, in particolare, attraverso

1. L'istituto dell'accesso civico per mancata pubblicazione dei dati, anche definito accesso civico semplice, (di cui all'art 5 comma 1 del decreto "trasparenza") relativo all'accesso a dati e documenti già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs 33/2013
2. L'istituto dell'accesso civico generalizzato (di cui all'art 5 comma 2 del decreto "trasparenza") relativo all'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs 33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art 5-bis del citato decreto e meglio definito dalle Linee guida ANAC in materia.

È opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

In merito a quanto sopra, Astea ha definito specifiche modalità operative, si fa riferimento al regolamento di accesso agli atti e accesso civico pubblicato nella presente sezione.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Il modulo, opportunamente compilato, dovrà essere inoltrato per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica info@asteaspa.it oppure astea@legalmail.it.

La richiesta può anche essere presentata a mezzo posta, opportunamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, tramite raccomandata AR al seguente indirizzo:

Astea SpA
Via Guazzatore 163
60027 Osimo (AN)
Att.ne: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Accesso civico

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Società provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi. Ove il documento, l'informazione o il dato richiesti siano già stati pubblicati ai sensi della normativa vigente, Astea provvede a segnalare al richiedente, entro il predetto termine, il relativo collegamento ipertestuale.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il modulo, opportunamente compilato, dovrà essere inoltrato per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica info@asteaspa.it oppure astea@legalmail.it.

La richiesta può anche essere presentata a mezzo posta, opportunamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, tramite raccomandata AR al seguente indirizzo:

Astea SpA
Via Guazzatore 163
60027 Osimo (AN)
Att.ne: Area affari legali, generali e societari - Accesso civico generalizzato

È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere: eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l'oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Resta comunque ferma la possibilità per la Società di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

La Società, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione. In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 33/13. Laddove la Società non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei termini di legge a fornire adeguata motivazione.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, all'indirizzo di posta elettronica info@asteaspa.it oppure astea@legalmail.it. Il Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, entro il termine di venti giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.

ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE 241/1990

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90) "al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.